

S.2482/17
RG. 232/17
—



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

in persona dell'avv. Manila Peccantini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione ex art. 23 L. 24.11.81 n.689 iscritta al n. 232 del registro generale degli affari civili dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 13 settembre 2017 promossa da:

██████████ residente in Firenze ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Franchina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze via della Cernaia n. 43°, come da mandato in calce al ricorso,

Ricorrente

CONTRO

COMUNE DI FIRENZE-POLIZIA MUNICIPALE, in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato nel suo Ufficio in Piazza della Signoria Palazzo Vecchio, rappresentato e difeso dal delegato alla rappresentanza indicato in calce alla memoria di costituzione, giusta delega rilasciata ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, degli artt. 5,6 e 7 del D.L. n. 150/20111 e delle disposizioni dell'art. 82 del c.p.c.

Resistente

CONCLUSIONI

All'udienza del 13/09/2017 le parti concludevano come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente con ricorso regolarmente depositato si opponeva ai verbali n.:

4623686 del 03/11/16, 4626780 del 03/11/16, 4623957 del 03/11/16, 4625761 del 05/11/16, 4627632 del 07/11/16, 4627792 del 07/11/16, 468670 del 08/11/16, 4628945 del 08/11/16, 4628993 del 08/11/16, 4629102 del 09/11/16, 4629387 del 09/11/16, 4630756 del 10/11/16, 4630811 del 10/11/16, 4631284 del 11/11/16, 4632091 del 12/11/16, 4632833 del 12/11/16, 4632215 del 12/11/16, 4633239 del 14/11/16, 4633264 del 14/11/16, 4634300 del 14/11/16, 4634860 del 15/11/16, 4635475 del 15/11/16, 4635731 del 16/11/16, 4636781 del 16/11/16, 4638097 del 18/11/16, 4638160 del 18/11/16, 4638171 del 18/11/16, 4638420 del 18/11/16, 4638426 del 18/11/16 e 4640546 del 19/11/16 notificati in data 13/12/2016,

per i motivi di cui al ricorso, e chiedeva previa sospensione l'annullamento dei provvedimenti. I provvedimenti venivano sospesi e l'udienza per la comparizione delle parti per la convalida della sospensione e l'esame del merito per il giorno veniva fissata per il 13/09/2017.

Il Comune depositava memoria di costituzione in cancelleria.

A detta udienza era presente per la ricorrente l'Avv. Franchina, la quale si riportava al ricorso e depositava copie sentenza di questo Ufficio R.G. 2042/14 del 01/10/2009 e sentenza Tribunale di Reggio Emilia.

Il Giudice decideva come da sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata la documentazione in atti si rileva che la ricorrente alla data delle contestate infrazioni era residente nella ZTL ed era in possesso di regolare permesso n. 4123 e del relativo apparecchio telepass per accedere al settore E della ZTL valido fino a revoca, rilasciato dalla S.A.S., ma non aveva provveduto al pagamento per il rinnovo del contratto di utilizzo del telepass scaduto il 31/12/2015.

Il mancato rinnovo dell'abbonamento telepass con la società privata SAS non può revocare il diritto concesso dal Comune di accedere alla ZTL, ma può portare tutt'al più alla richiesta da parte della SAS di un pagamento onerato di more e interessi.

Va considerato anche che un avviso di pagamento del canone non è mai pervenuto effettivamente alla ricorrente, e che la ricorrente ha prontamente provveduto al pagamento dello stesso non appena avutane conoscenza, ovvero al ricevimento dei verbali di accertamento e le relative informazioni, e non ha più commesso altre infrazioni.

Si ritiene pertanto che la ricorrente abbia agito senza dolo ne colpa, e che sia applicabile l'art. 3 legge 689/81.

La ricorrente non è quindi da ritenersi responsabile per le violazioni contestate, e pertanto si ritiene che l'opposizione meriti accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.



Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PQM

Il Giudice di pace così definitivamente pronunciando:

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali in oggetto. Spese di lite compensate.

Così deciso in Firenze li 13 settembre 2017



Il Giudice di Pace
Avv. Manila Peccantini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Manuela Cerquetelli